

Notifiche, valido l'invio a casa del liquidatore

30 Gennaio 2017

Le notificazioni di atti tributari, di accertamento o riscossione, rivolte a una società sono pienamente legittime se effettuate direttamente presso la persona fisica che rappresenta l'ente, non essendo necessario che la notifica avvenga (o sia prima tentata) presso la sede sociale. Lo afferma la Corte di cassazione nella ordinanza n. 19351/16.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr di Milano, con la quale il collegio della Lombardia aveva confermato la nullità di una cartella di pagamento, a causa della mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento. La contribuente, una società in liquidazione, era risultata vittoriosa sia in primo che in secondo grado, poiché le commissioni tributarie avevano ritenuto inefficace la notifica dell'accertamento eseguita solamente presso il domicilio del liquidatore, senza esperire alcun previo tentativo di notifica presso la sede societaria. Peraltro, detta notifica veniva contestata dalla Ctr poiché non risultava la prova dell'invio della raccomandata informativa (essendo l'ufficiale giudiziario ricorso al deposito ex art. 140 del c.p.c., per temporanea assenza del destinatario).

La Cassazione ha ribaltato la decisione dei giudici meneghini sotto entrambi i profili. Quanto alla notifica tentata solo presso l'abitazione del liquidatore, la Corte ricorda che, per effetto dell'art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui all'art. 2, legge n. 263/2005, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società, che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società medesima. L'articolo 145 citato, infatti, offre sostanzialmente una doppia «chance», ossia la possibilità di notifica presso la sede e quella presso il legale rappresentante, risultando tali strade alternative e non in ordine di preferenza tra loro. Quanto alla validità della notifica eseguita ai sensi dell'articolo 140 del c.p.c., la Cassazione ha censurato la decisione di seconde cure, ribadendo che non risulta affatto essenziale documentare la spedizione raccomandata informativa, quanto piuttosto depositare l'avviso di ricevimento di tale raccomandata; in altri termini, è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, «semmai giocando un peso decisivo la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata medesima».

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 29-09-2016, n. 19351

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. CARACCILOLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11114/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

e contro

CDF SRL LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 136/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 14/10/2013, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'08/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 136/2013/2015, depositata il 15.11.2013, che ha confermato la decisione di primo grado di annullamento della cartella di pagamento resa nei confronti della CDF S.r.l. in liquidazione. Secondo il giudice di appello la notifica dell'avviso di accertamento prodromico era affetta da nullità in quanto effettuata nell'abitazione del liquidatore della società senza che prima fosse stata tentata presso la sede della società. Inoltre, la notifica al liquidatore effettuata a mezzo affissione presso la casa comunale di Città di (OMISSIS) non poteva ritenersi completa difettando la prova dell'invio della raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

L'Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la violazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, osservando che le disposizioni processuali in tema di notificazione alle società non prevedono il previo esperimento della notifica presso la sede della società, piuttosto sancendo l'alternatività fra tale forma di notificazione e quella presso il domicilio indicato del legale rappresentante. Nel caso di specie, come risultava dalla sentenza impugnata, la notificazione dell'atto propedeutico alla cartella era stata effettuata con il deposito nella casa coniugale del comune in cui risiedeva il liquidatore della società.

Deduce, poi, con il secondo motivo la violazione dell'art. 2700 c.c., e art. 140 c.p.c.. Il giudice di appello, ritenendo che mancava la prova dell'invio della raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non aveva considerato che tale adempimento non era necessario e che era incontestato il compimento dell'invio di detta raccomandata ancorché non fosse stato indicato il numero della raccomandata A.R.. Peraltro, gli atti compiuti dall'ufficiale postale erano assistiti da efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c..

Nessuna difesa ha depositato la società contribuente.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che per effetto dell'art. 145 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società - cfr. Cass. n. 6693/2012 -.

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti. Questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, semmai giocando un peso decisivo la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata medesima con la quale l'ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al ricordato art. 140 - cfr. Cass. n. 25789/2014; Cass. n. 12856/2014 -.

A tale principio non si è attenuta la CTR, che ha escluso la validità della notificazione sulla base della mancata prova dell'invio della raccomandata.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

**Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 13/12/2016)
30/01/2017, n. 2232**

30 Gennaio 2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7153/2013 proposto da:

ISTITUTO PIEMONTESE MEDIAZIONI DI D.G. & C. S.A.S., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso l'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MARIA TRINCHERA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

M.G., M.O., M.M.C., F.M.A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso l'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO SERENO ARGENTA, GIOVANNI ROSTAGNO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1118/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 08/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato CLAUDIA LAZZERI, con delega, che si riporta;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato STEFANO SANTARELLI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., F.A.M., M.G., O. e M.C. adivano il Tribunale di Asti esponendo di essere proprietarie dell'unità immobiliare ubicata in (OMISSIS), condotta in locazione da Istituto Piemontese Mediazioni s.r.l., poi Istituto Piemontese Mediazioni di D.G. & C. s.a.s.. Assumevano che la conduttrice era rimasta debitrice per canone, oneri condominiali e imposta di registro quanto alla somma di Euro 7.277,15. Domandavano pertanto la condanna della controparte al pagamento di tale somma.

La convenuta non si costituiva.

Con sentenza del 6 dicembre 2010 il Tribunale accoglieva la domanda proposta da M.G. e O. e respingeva quella spiegata dalle altre due ricorrenti, non avendo queste ultime provato il diritto di proprietà sull'immobile.

L'Istituto Piemontese Mediazioni proponeva gravame eccependo preliminarmente la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

La Corte di appello di Torino, nel contraddittorio con le attrici in primo grado, che tutte si costituivano, respingeva l'impugnazione con sentenza depositata l'8 agosto 2012. Per quanto qui rileva, il giudice distrettuale osservava che la notificazione del ricorso in primo grado aveva avuto luogo, a norma dell'art. 140 c.p.c., presso la sede sociale dell'appellante. Riteneva poi ammissibile la notificazione con il rito degli irreperibili anche nei confronti delle persone giuridiche o degli enti non personificati in caso di momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.. Aggiungeva che la situazione di fatto riscontrata dall'ufficiale giudiziario era quella delineata dall'ultima parte del capoverso dell'art. 145 c.p.c., secondo cui la notificazione alla società non avente personalità giuridica può essere effettuata, oltre che a quest'ultima, presso la sede, alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora.

Contro tale sentenza ricorre per cassazione Istituto Piemontese Mediazioni di D.G. & C. s.a.s., che fa valere un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria. Resistono con controricorso F.A.M., M.G., O. e M.C..

Motivi della decisione

Il motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 145 e 140 c.p.c.. Rileva la ricorrente che l'art. 145, a seguito della modificazione introdotta con la L. n. 263 del 2005, non ammette più la notifica ex art. 140 c.p.c., alle società, ma la consente unicamente nei confronti della persona fisica che ne sia legale rappresentante. Poiché la notifica ex art. 140 c.p.c., era stata posta in atto nei confronti della società, essa era quindi nulla, a norma dell'art. 145 c.p.c., comma 3.

Il ricorso è fondato.

La Corte di merito ha osservato che la notifica era stata effettuata il 28 luglio 2010 presso la sede sociale dell'appellante, in (OMISSIS): nell'occasione - spiega - l'ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto alcuna persona che potesse ricevere l'atto e pertanto aveva dato corso agli incombeni previsti dall'art. 140 c.p.c.. Ha rilevato, altresì, che, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la notifica con il rito degli irreperibili di cui alla norma testè citata era consentita anche nei confronti delle persone giuridiche e agli enti privi di personalità, nel caso in cui la copia da notificare non potesse essere consegnata presso la sede legale della società per difficoltà di ordine materiale, e cioè per la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. e non fosse indicata nell'atto la persona fisica del rappresentante. Infine ha evidenziato che nel ricorso era indicato il nominativo del legale rappresentante, e cioè dell'accomandatario della società notificanda, ma non ne era menzionata la residenza o il domicilio al quale avrebbe potuto essere consegnato l'atto in ipotesi di impossibilità di consegnare lo stesso presso la sede sociale.

Così facendo, il giudice del gravame ha fatto applicazione delle pronunce di questa Corte (su tutte: Cass. S.U. 4 giugno 2002, n. 8091) rese con riguardo al vecchio testo dell'art. 145 c.p.c., vigente prima della riforma attuata con la L. n. 263 del 2005.

La norma novellata, applicabile alla fattispecie per cui è causa, prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione ex art. 140 c.p.c.: ma

tale forma notificatoria operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. – non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Più di preciso, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purchè la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762).

Nel caso in esame, invece, è di solare evidenza che l'atto sia stato notificato secondo le modalità dell'art. 140 c.p.c., alla società: dalla relata riprodotta all'interno del ricorso, si ricava, infatti, che l'atto stesso doveva essere notificato a Istituto Piemontese Mediazioni, in persona del legale rappresentante, "con sede in (OMISSIS)", e che "in detta località" (e cioè presso la sede) non era stato rinvenuto alcun soggetto abilitato a riceverlo.

La notificazione in questione è pertanto da ritenere nulla.

La sentenza va conseguentemente cassata e rinviata ex art. 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale di Asti, in altra composizione. Al Tribunale è rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Asti, in altra composizione, anche per le spese; dà atto che, stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

Giornata di Studio Montecchio Emilia (RE) - 15.03.2017

30 Gennaio 2017

 **LA NOTIFICA ON LINE**

Mercoledì 15 marzo 2017

Comune di Montecchio Emilia (RE)

Il Castello

Sala della Rocca

Orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

con il patrocinio del Comune di Montecchio Emilia (RE)

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) ()** se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2016 con rinnovo anno 2017 già pagato al 31.12.2016. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L'iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 202.00(*) () (***)** se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2017 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamessi.it ed un'assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

- **€ 200,00 (*) (**) (***)** per il primo partecipante
- **€ 150,00 (*) (**) (***)** per il secondo partecipante
- **€ 65,00 (*) (**) (***)** per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l'iscrizione all'Associazione per l'anno 2017 a cui si deve aggiungere **€ 2,00 (Marca da Bollo) sull'unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio).**

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d'iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali, **comprehensive dell'imposta di bollo di € 2,00, tramite:**

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: Codice IBAN: **IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento in sul Conto Corrente n. **1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

entro la data di effettuazione della Giornata di Studio. Al pervenimento del modulo di partecipazione verrà emessa fattura elettronica.

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Giornata Montecchio 2017 o **numero fattura elettronica (*)** Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell'Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l'art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 - comprensivo di **€ 2,00**

(Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento. (***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

 **Fontana Lazzaro**

Serv. Notifiche del Comune di Monterosso al Mare (SP)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

- Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

- Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
- Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
- Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
- Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

- Ambito di applicazione della L. 890/1982
- Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

- **Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi**

La notificazione a mezzo posta elettronica

- **Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)**
- **La PEC**
- **La firma digitale**
- **La notificazione a mezzo posta elettronica**
- **Art. 149 bis c.p.c.**
- **Le nuove disposizioni del C.A.D.**
- **La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A.**

La notificazione degli atti tributari

- Il D.P.R. 600/1973
- L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
- L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
- Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
- L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

- La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

- Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno

indicate dall'Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell'iniziativa, l'organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: [Attività di formazione anno 2017](#)

Scarica: [DEPLIANT G.S. Montecchio Emilia RE 2017](#)

Vedi: [Video della Giornata di Studio](#)

Vedi:

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE Montecchio Emilia RE 2017](#)

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica

Scarica: [Autocertificazioni Fiscali 2017](#)

1. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
2. Dichiarazione DURC
3. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
4. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
5. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
6. Documento d'Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.

[Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA](#)

30 Gennaio 2017

Questa è l'ultima redazione di linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA datata maggio 2016.

Niente di stravolgente ma diverse indicazioni sugli obblighi di redazione e firma, solo digitale per gli atti pubblicati, di repertorio di emergenza, delle modalità di richiesta e refertazione e delle gerarchie di responsabilità nonché di modifica del manuale di gestione.

Leggi: [Linee Guida AGID pubblicità legale 2016](#)

Giornata di Studio Imperia - 10.03.2017

30 Gennaio 2017

 **LA NOTIFICA ON LINE**

Venerdì 10 Marzo 2017

Polo Universitario di Imperia

Aula Magna

Via Nizza 8

Orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

con il patrocinio del Comune di Imperia

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 132.00 (*) ()** se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2016 con rinnovo anno 2017 già pagato al 31.12.2016. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L'iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 202.00 (*) () (***)** se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2017 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamessi.it ed un'assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

- **€ 200,00 (*) (**) (***)** per il primo partecipante
- **€ 150,00 (*) (**) (***)** per il secondo partecipante
- **€ 65,00 (*) (**) (***)** per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l'iscrizione all'Associazione per l'anno 2017 a cui si deve aggiungere **€ 2,00 (Marca da Bollo)** sull'unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (*Quote di Iscrizione alla giornata di studio*).

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d'iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali, **comprensive dell'imposta di bollo di € 2,00**, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: Codice IBAN: **IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento in sul Conto Corrente n. **1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Giornata Imperia 2017 o **numero fattura (*)** Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell'Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l'art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 - comprensivo di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento. (***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:



Duri Francesco

Resp. Uff. Notifiche Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

- Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

- Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio
- Concetto di dimora, residenza e domicilio
 - Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
 - La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
 - Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
 - Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
 - Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
 - Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta "tradizionale"

- Ambito di applicazione della L. 890/1982
- Attività del Messo Comunale e attività dell'Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

- **Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi**

La notificazione a mezzo posta elettronica

- **Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)**
- **La PEC**
- **La firma digitale**

- **La notificazione a mezzo posta elettronica**
- **Art. 149 bis c.p.c.**
- **Le nuove disposizioni del C.A.D.**
- **La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A..**

La notificazione degli atti tributari

- Il D.P.R. 600/1973
- L'Art. 60 del D.P.R. 600/1973
- L'Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
- Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
- L'Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

- La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull'Albo on Line

- Le raccomandazioni del Garante della privacy
- Il diritto "all'oblio"

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell'iniziativa, l'organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: [Attività di formazione anno 2017](#)

Scarica: [Depliant Giornata di Studio aggiornamento Imperia 2017](#)

Vedi: [Video della Giornata di Studio](#)

Vedi:

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE Giornata di Studio Imperia 2017](#)

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica

Scarica: [Autocertificazioni Fiscali 2017](#) contenente:

1. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
2. Dichiarazione DURC
3. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

4. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
5. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
6. Documento d'Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.

Giornata di Studio Udine - 2.03.2017

30 Gennaio 2017

 **LA NOTIFICA ON LINE**

Giovedì 2 Marzo 2017

Comune di Udine

Sala Polifunzionale

V^ Circoscrizione

Via Veneto 164

Orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

con il patrocinio dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 132.00(*) ()** se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2016 con rinnovo anno 2017 già pagato al 31.12.2016. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L'iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti. **€ 202.00(*) (**) (***)** se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2017 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamessi.it ed un'assicurazione per colpa grave. **€ 272,00** più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

- **€ 200,00 (*) (**) (***)** per il primo partecipante
- **€ 150,00 (*) (**) (***)** per il secondo partecipante
- **€ 65,00 (*) (**) (***)** per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l'iscrizione all'Associazione per l'anno 2017 a cui si deve aggiungere **€ 2,00 (Marca da Bollo)** sull'unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (*Quote di Iscrizione alla giornata di studio*).

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d'iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali, **comprehensive dell'imposta di bollo di € 2,00**, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: Codice IBAN: **IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento in sul Conto Corrente n. **1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti **Causale**: Giornata Udine 2017 o **numero fattura (*)** Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell'Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l'art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 - **comprensivo di € 2,00 (Marca da Bollo)**

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento. (***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:



Durì Francesco

Resp. Uff. Notifiche Comune di Udine Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A. Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

- Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

- Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio
- Concetto di dimora, residenza e domicilio
 - Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
 - La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
 - Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
 - Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
 - Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
 - Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

- Ambito di applicazione della L. 890/1982
- Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

- **Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi**

La notificazione a mezzo posta elettronica

- **Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)**
- **La PEC**
- **La firma digitale**
- **La notificazione a mezzo posta elettronica**
- **Art. 149 bis c.p.c.**
- **Le nuove disposizioni del C.A.D.**
- **La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A..**

La notificazione degli atti tributari

- Il D.P.R. 600/1973
- L'Art. 60 del D.P.R. 600/1973
- L'Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
- Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
- L'Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

- La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull'Albo on Line

- Le raccomandazioni del Garante della privacy
- Il diritto "all'oblio"

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell'iniziativa, l'organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: [Attività di formazione anno 2017](#)

Vedi: [Depliant Giornata di Studio Udine 2017](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE Giornata di Studio Udine 2017](#)

Vedi: [Video della Giornata di Studio](#)

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica

Scarica: [Autocertificazioni Fiscali 2017](#) contenente:

1. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
 2. Dichiarazione DURC
 3. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
 4. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
 5. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
 6. Documento d'Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
-

AGID: Linee guida Open Data

30 Gennaio 2017

 L'Agenzia per l'Italia Digitale rende disponibile il nuovo documento di riferimento per le PA che pubblicano i propri dati secondo il paradigma dei dati aperti.

[Leggi: Linee Guida Open Data 2016](#)

Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 06/10/2016) 03/01/2017, n. 31

30 Gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25334-2014 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore avv. GIOVANNI MAGGIALETTI, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA REINA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

L.M., nella qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) S.R.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO LO CICERO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1421/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato LORENZO LO CICERO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24/4/2014, il Tribunale di Palermo dichiarava il fallimento della (OMISSIS) srl, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti chimici ed altro; il reclamo proposto dalla società veniva accolto dalla Corte d'appello con sentenza del 5-12/9/2014, rilevandosi la fondatezza del motivo di reclamo inteso a far valere la mancanza della notifica L.Fall., ex art. 15, nel testo modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, convertito con la L. n. 221 del 2012, sul rilievo che il ricorso ed il decreto di comparizione erano stati notificati all'indirizzo (OMISSIS), indirizzo che, alla stregua della memoria della (OMISSIS) e della nota del Centro assistenza Aruba, risultava pur presente nel certificato camerale, ma riguardava altra società, la (OMISSIS) srl con sede in (OMISSIS), mentre l'indirizzo corretto della (OMISSIS) era (OMISSIS).

Ne conseguiva la mancata instaurazione del contraddittorio e la violazione diritto di difesa, e quindi la nullità della sentenza resa dal Tribunale, con la conseguente rimessione in primo grado, ex art. 354 c.p.c..

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato a due motivi.

La società ha depositato controricorso, nonchè, fuori termine, la memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. - Col primo motivo, il Fallimento si duole della violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6 bis, introdotto dal D.L. n. 5 del 2012, art. 37; sostiene che la Corte del merito non ha considerato che in base a detta norma tutte le imprese in forma societaria sono obbligate a comunicare l'indirizzo pec alla CCIA, a pena della sospensione dell'iscrizione di qualunque atto presso il registro, e che quindi la pec rappresenta "l'equivalente elettronico" dell'indirizzo fisico della sede legale della società, che ricade sul legale rappresentante delle società la piena responsabilità della titolarità dell'indirizzo denunciato sia in occasione dell'iscrizione della società che successivamente.

1.2. - Col secondo, si duole del vizio di motivazione, quale omesso esame della responsabilità della società della comunicazione di un valido indirizzo pec, mentre la Corte d'appello si è limitata a rilevare l'erroneità dell'indirizzo pec. 2.1. - I due motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno esaminati congiuntamente, e sono da ritenersi fondati.

La L.Fall. art. 15, come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, convertito con la L. n. 221 del

2012, dispone che il ricorso per dichiarazione di fallimento ed il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della Cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, per poi passare a disporre nel caso di impossibilità o di esito negativo della notifica così effettuata.

Il D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, convertito nella L. n. 2 del 2009, dispone che "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Ed il comma 6 bis, introdotto dal D.L. n. 5 del 2012, convertito nella L. n. 35 del 2012, dispone che: "L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".

Tale obbligo è stato esteso agli imprenditori individuali con il D.L. n. 179 del 2012, art. 5, convertito dalla L. n. 221 del 2012.

Nel sistema normativo, è di chiara evidenza come la pec costituisca l'indirizzo pubblico informatico, che deve esser attivo e rinnovato nel tempo, la cui responsabilità sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale.

E' altresì di immediata evidenza come il legislatore abbia inteso, con la modifica delle modalità di notifica L.Fall., ex art. 15, favorire la celere definizione dei procedimenti fallimentari, nell'interesse del ceto creditorio, e nel pieno rispetto delle esigenze di tutela del fallendo, così perseguendo la realizzazione del giusto processo ex art. 111 Cost..

Detto sistema funziona e ne risultano rispettate tutte le contrapposte esigenze, ove sia adempiuto all'obbligo di comunicare al registro delle imprese un valido indirizzo di posta elettronica certificata.

Venendo al caso di specie, va rilevato che il ricorso ed il decreto L.Fall., ex art. 15 sono stati notificati all'indirizzo pec che risultava dal certificato camerale della (OMISSIS), ma che riguardava altra società; sulla base solo di detta circostanza, la Corte del merito ha concluso nel senso di ritenere che la (OMISSIS) non era mai venuta a conoscenza del procedimento prefallimentare.

Con tale statuizione, la Corte d'appello ha del tutto obliterato il meccanismo notificatorio previsto dalle norme sopra richiamate, senza tenere in conto la modifica normativa ed il diverso sistema introdotto con le norme in oggetto, non considerando che quello era l'indirizzo comunicato all'ufficio camerale, nella piena responsabilità del legale rappresentante della società.

Nè a diversa conclusione può portare il rilievo della controricorrente, che sarebbe stato generato per errore il messaggio di avvenuta notifica, atteso che la casella (OMISSIS) era stata cancellata nel novembre 2013 per mancato rinnovo (così la mail del Centro assistenza Aruba del 10/7/2014), perchè tale eventuale errore non elide il principio normativo sopra indicato, che pone a carico della società, e del suo legale rappresentante, l'obbligo di indicare al registro delle imprese l'indirizzo corretto di

posta elettronica certificata e quindi di mantenerlo attivo e funzionante.

Resta, in ogni caso, aperta la possibilità per il notificato di allegare e provare la circostanza che l'erroneità dell'indirizzo pec risultante dal registro delle imprese fosse dovuto a fatto non imputabile, e tale evenienza comprova la correttezza e la tenuta dell'interpretazione qui seguita.

Infine, la conclusione assunta nel presente giudizio è coerente con la precedente pronuncia 13917/2016, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L.Fall., art. 15, comma 3, - nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012 - nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'"account" di posta elettronica del resistente, per essere questi tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, e quindi ad assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e ad utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che a controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata".

3.1 - Il ricorso va pertanto accolto sulla base del seguente principio di diritto: La notifica telematica del ricorso di fallimento e del decreto L.Fall., ex art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, convertito dalla L. n. 221 del 2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, convertito dalla L. n. 2 del 2009 e del D.L. n. 179 del 2012, art. 5, comma 1, convertito dalla L. n. 221 del 2012, salva la prova che l'indirizzo Pec risultante dal detto registro sia erroneo per fatto non imputabile all'imprenditore che ha effettuato la comunicazione.

L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della pronuncia e la rimessione alla Corte d'appello in diversa composizione, alla quale si rimette anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13. comma 1 bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

Riunione Consiglio Generale del 28.01.2017

30 Gennaio 2017

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, viene convocata la riunione Consiglio Generale che si svolgerà **sabato 28 gennaio 2017** alle ore 8:30 presso il Comune di Cesena (FC) - Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle **ore 10:30 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2016;
2. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2017;
3. Approvazione [Bilancio 2016](#);
4. Approvazione [Bilancio preventivo 2017](#);
5. Attività formativa 2017;
6. Varie ed eventuali.

Leggi: [Verbale CG del 28 01 2017](#)

Riunione Giunta Esecutiva del 28.01.2017

30 Gennaio 2017

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà **sabato 28 gennaio 2017** alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena - Palazzo Municipale - Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle **ore 9:30 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2016;
2. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2017;
3. Approvazione [Bilancio Consuntivo 2016](#);
4. Approvazione [Bilancio preventivo 2017](#);
5. Attività formativa 2017

Varie ed eventuali.

Leggi: [Verbale GE 28 01 2017](#)